

rischi per l'incolumità e la salute pubblica derivanti dalle condizioni degli edifici occupati, dei diritti dei proprietari, nonché delle misure assistenziali che le Regioni e i Comuni devono assicurare agli aventi diritto.

Al fine, quindi, di dare attuazione a questo innovativo “percorso”, i Sigg. ri Prefetti, acquisiti gli opportuni elementi conoscitivi in sede di Comitato Metropolitanamente relativamente alle capacità di intervento assistenziale da parte delle Amministrazioni regionali e locali competenti, provvederanno a porre l'argomento all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al

fine di arrivare a definire un'analisi complessiva della situazione esistente e dei possibili risvolti sul piano dell'ordine pubblico.

Sulla scorta di tale analisi – che andrà aggiornata *in progress* – i Sigg.ri Prefetti provvederanno a definire i criteri di priorità, in relazione ai quali andranno individuati gli interventi da adottare per l'avvio di un graduale ma costante processo di superamento del fenomeno delle occupazioni.

Nel rassegnare queste linee di indirizzo, si confida nella consueta, proattiva collaborazione per la loro esatta attuazione e, più in generale, per un'applicazione dei nuovi istituti contemplati dal D.L. n. 14/2017.

IL MINISTRO

-----

Il Prefetto della provincia di Firenze

**RILEVATO** che giovedì 13 ottobre 2022 presso lo stadio comunale “Artemio Franchi” di Firenze, con inizio alle ore 18,45, avrà luogo l'incontro di calcio valido per la *Conference League 2022/2023* tra le squadre ACF Fiorentina e la scozzese Hearts of Midlothian;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle informazioni acquisite e delle ulteriori valutazioni emerse nella seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 5/10/2022, è previsto l'arrivo di circa 2200 tifosi ospiti;

**CONSIDERATO** che, in relazione al considerevole numero dei supporter ospiti, sussiste una potenziale situazione di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica connessa, oltre che al consumo di bevande alcoliche, anche alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro e lattine e soprattutto all'uso degli stessi come corpi contundenti o armi improprie per offendere ed arrecare danno a cose e persone, nonché all'uso inappropriato di spray urticanti;

**RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e le possibili conseguenze dannose per l'incolumità delle persone e di altri beni/interessi

giuridicamente tutelati, in considerazione degli episodi verificatisi in occasione di incontri di calcio tra persone in stato di manifesta ubriachezza;

**CONSIDERATO**, altresì, che a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per prevenire tali rischi sono state adottate in altre analoghe precedenti occasioni ordinanze di divieto di vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione nonché di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, sia nel centro storico della città di Firenze, patrimonio UNESCO, che nell'area circostante lo stadio "Artemio Franchi", nonché, in quest'ultima area e all'interno dello stadio, della detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

**CONSIDERATO** che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e diritti differenti, da tutelare in via prioritaria;

**PRESO ATTO** delle valutazioni e considerazioni espresse nella citata seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella quale, oltre ad essere state analizzate le problematiche dell'incontro di calcio, si è concordato sulla necessità, per la circostanza, di adottare nel centro storico di Firenze Patrimonio Mondiale UNESCO — come definito negli strumenti urbanistici del vigente Piano strutturale del Comune di Firenze — e nelle strade limitrofe allo stadio Artemio Franchi il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, nonché, in queste ultime vie e all'interno dello stadio, la detenzione e l'introduzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

**VISTA** la nota del Questore di Firenze n. 121798 del 4 ottobre scorso, nella quale viene richiesto di valutare l'opportunità di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente dai contenuti sopra citati per evitare potenziali situazioni di rischio;

**VISTO** l'art. 2 del T.U.L.P.S, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

**1. dalle ore 10,00 del 13 ottobre alle ore 06.00 del 14 ottobre 2022** è vietata la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati **nel centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, — come definito negli strumenti urbanistici del vigente Piano strutturale del Comune di Firenze**, che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione, da intendersi integralmente ricomprese: